

REGOLAMENTO (CE) N. 1315/2007 DELLA COMMISSIONE

dell'8 novembre 2007

sulla sorveglianza della sicurezza nella gestione del traffico aereo e recante modifica del regolamento (CE) n. 2096/2005

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo («regolamento sulla fornitura di servizi») ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) A norma del regolamento (CE) n. 550/2004, la Commissione è tenuta a individuare e adottare le pertinenti disposizioni dei requisiti di sicurezza di Eurocontrol (Eurocontrol Safety Regulatory Requirements — ESARR), tenendo conto della normativa comunitaria vigente. La norma ESARR 1 stabilisce una serie di requisiti di sicurezza applicabili ai fini dell'efficace esercizio della funzione di sorveglianza della sicurezza nella gestione del traffico aereo (air traffic management — ATM).
- (2) Il ruolo e le funzioni delle autorità nazionali di vigilanza sono stati definiti nei seguenti regolamenti: regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo («regolamento quadro») ⁽²⁾; regolamento (CE) n. 550/2004; regolamento (CE) n. 552/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull'interoperabilità della rete europea di gestione del traffico aereo («regolamento sull'interoperabilità») ⁽³⁾ e regolamento (CE) n. 2096/2005 della Commissione, del 20 dicembre 2005, che stabilisce requisiti comuni per la fornitura di servizi di navigazione aerea ⁽⁴⁾. I citati regolamenti prevedono altresì disposizioni relative alla sicurezza dei servizi di navigazione aerea. Mentre la responsabilità di fornire i servizi in condizioni di sicurezza incombe al prestatore di servizi, spetta agli Stati membri garantire una sorveglianza efficace per il tramite delle rispettive autorità nazionali di vigilanza.
- (3) Il presente regolamento non deve includere le operazioni e l'addestramento militari di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 549/2004.
- (4) Le autorità nazionali di vigilanza devono procedere a controlli regolamentari di sicurezza e ad esami di sicurezza conformemente al presente regolamento nell'ambito delle ispezioni e delle indagini previste dal regolamento (CE) n. 550/2004.
- (5) È opportuno che le autorità nazionali di vigilanza considerino la possibilità di applicare l'approccio alla sorveglianza della sicurezza illustrato nel presente regolamento ad altri settori soggetti a sorveglianza, secondo le necessità, affinché si possa sviluppare una supervisione efficace e coerente.
- (6) Conformemente all'allegato 11, sezione 2.26, della Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, la norma ESARR 1 dispone il controllo e la valutazione dei livelli di sicurezza raggiunti rispetto ai livelli tollerabili di sicurezza stabiliti per specifici blocchi di spazio aereo. Tuttavia, detti livelli tollerabili di sicurezza non sono stati definiti completamente a livello comunitario e dovranno pertanto essere presi in considerazione dal presente regolamento in una fase successiva.
- (7) In tutti i servizi di navigazione aerea, così come nella gestione del flusso di traffico aereo e nella gestione dello spazio aereo, si utilizzano sistemi funzionali per la gestione del traffico aereo. Qualunque modifica dei sistemi funzionali deve pertanto essere sottoposta a sorveglianza della sicurezza.
- (8) L'articolo 7 del regolamento (CE) n. 552/2004 dispone che l'autorità di vigilanza nazionale adotti tutte le misure necessarie qualora un sistema o un componente non soddisfi i requisiti essenziali pertinenti. In questo contesto, e in particolare quando è necessario adottare istruzioni di sicurezza, l'autorità nazionale di vigilanza deve considerare l'opportunità di impartire istruzioni agli organismi notificati competenti per il rilascio delle dichiarazioni CE affinché conducano specifiche indagini in merito a detto sistema tecnico.
- (9) Le autorità nazionali di vigilanza devono disporre di un periodo sufficiente per prepararsi alla sorveglianza della sicurezza delle modifiche, in particolare per quanto riguarda l'individuazione degli obiettivi e delle norme. Tale individuazione deve poggiare su specifiche comunitarie e altro materiale orientativo pertinente.

⁽¹⁾ GU L 96 del 31.3.2004, pag. 30.⁽²⁾ GU L 96 del 31.3.2004, pag. 1.⁽³⁾ GU L 96 del 31.3.2004, pag. 26.⁽⁴⁾ GU L 335 del 21.12.2005, pag. 13.